



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 209.218.1/2021

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.150.1/2021

Allegati: 6

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8438]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 8438]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
Servizio autorizzazioni ambientali
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Oggetto: [ID_VIP: 8438] PROVINCIA DI LECCE (Comuni di Collepasso e Casarano) - Progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 19,8336 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).

Proponente: EG Etruria S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

e. p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Brindisi e Lecce
(sabap-br-le@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

e. p.c.

Alla U.O. DG-ABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza Speciale PNRR

e. p.c.

Alla U.O. DG-ABAP - Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Soprintendenza Speciale PNRR

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*.

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del d.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del d.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinqies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento del *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore generale della Soprintendenza speciale per il

PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di Soprintendente della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico"*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"*.

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche"*.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti"*.

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *"2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*, di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, in particolare l'articolo 41, comma 4, e l'Allegato I-8.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.lgs. n. 36 del 2023 (*"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*) e l'abrogazione del D.lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di"*

contratti pubblici": aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)", in particolare il paragrafo 1 Ambito di applicazione.

CONSIDERATA la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

VISTE le *"Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici"*, pubblicate il 27 giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dall'allora Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41.


CONSIDERATO che la Regione Puglia ha approvato il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ai sensi degli artt. 135 e 143 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 *"Norme per la pianificazione paesaggistica"*.

CONSIDERATO che il suddetto PPTR persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi della Regione Puglia, non solo di quelli che possono essere considerati eccezionali, ma altresì dei paesaggi della vita quotidiana e quelli degradati.

CONSIDERATO che **EG Etruria S.r.l.** con nota del 05/05/2022, allora acquisita dalla Direzione generale ABAP con prot. n. 18442 del 17/05/2022, ha presentato istanza di VIA ai sensi dell'art.23 del D.lgs.152/2006, successivamente perfezionata nel gennaio 2023, relativa al **progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 19,8336 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Collepasso (LE) e Casarano (LE).**

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi consiste, come dichiarato dal Proponente, nella realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato *"Manimuzzi"* dell'estensione di oltre 25,6 ettari (a fronte di un'area complessiva di 32,7 ettari circa) suddiviso in 6 sottocampi. Il generatore fotovoltaico sarà realizzato con 33.056 moduli fotovoltaici montati su strutture metalliche ad inseguitori solari monoassiali aventi asse di rotazione perpendicolare all'asse est-ovest, di altezza massima pari a 4,4 metri. Come dichiarato dal Proponente, l'impianto è ubicato nel comune di Collepasso (LE), mentre il cavidotto, di lunghezza totale di circa 1,3 chilometri, percorrerà in parte il territorio del comune di Collepasso e in altra parte il limitrofo comune di Casarano. La sottostazione elettrica a 150/30kV, verrà installata interamente nel territorio del comune di Casarano e sarà collegata alle linee della RTN a 150 kV *"Casarano – Galatina"*. Per tutte le opere di connessione alla rete elettrica pubblica, il Proponente riporta che sarà richiesta la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, come da Piano Particellare di Esproprio di cui all'elaborato denominato *"Rel_17 Piano Particellare di Esproprio "*. Infine è prevista la predisposizione di un *"eventuale sistema di accumulo"*, costituito da 10 batterie al litio (cfr. Relazione paesaggistica pag.15). Il Proponente inoltre dichiara che le aree oggetto di intervento rientrano nell'UCP - *Componente culturale e insediativa dei Paesaggi rurali – Parco multifunzionale delle serre salentine* del PPTR, normate dall' art. 143, comma 1, lett. e) del D. lgs. 42/2004, oltre ad essere prossime ad una strada a valenza paesaggistica, la strada provinciale SP322, che collega i centri abitati di Collepasso e Casarano. Inoltre, ad est, ad una distanza di circa 1,5 chilometri, si trova il luogo panoramico della Serra di Sant'Eleuterio, posto ad un'altitudine di circa 200 metri s.l.m. che domina le aree destinate al progetto in parola. Rispetto agli interventi di mitigazione dell'impianto, la Società prevede opere di rinverdimento della recinzione metallica, sulla quasi totalità del perimetro dell'area di impianto, tramite piantumazione di rampicanti appartenenti alla vegetazione locale, i quali, secondo le intenzioni del Proponente, avranno funzione di schermatura visiva. In corrispondenza dei fronti prospicienti le strade pubbliche è prevista una *"siepe rurale"* di protezione e schermatura, tramite la messa a dimora di specie autoctone (*Quercus robur*, cfr. elaborato Computo Metrico Estimativo). Il Proponente dichiara che le superfici olivetate non sono

ricomprese all'interno dell'area utile oggetto dell'impianto, fatta eccezione per una porzione residuale della particella n. 147. L'indirizzo produttivo dei terreni all'interno dell'area di progetto riguarda colture erbacee annuali (sia cerealicole che proteaginose), in avvicendamento colturale secondo i dettami di cui ai rispettivi disciplinari di produzione e sulle coltivazioni arboree specializzate (olivo). L'individuazione delle colture agricole previste, come dichiarato dal Proponente, è stata effettuata tenendo conto delle esigenze edafiche ed ecologiche delle diverse essenze, confrontando la loro adattabilità con i parametri ambientali, in funzione altresì del potenziale mellifero di ogni singola specie, senza tralasciare il condizionamento dovuto alla presenza dei pannelli fotovoltaici posti ad una distanza variabile da terra. Le colture previste riguardano miscuglio di veccia, trifoglio alessandrino, senape e coriandolo.



ORTOFOTOCARTA
SCALA 1:5.000

PROGETTO DI IMPIANTO AGRO-FOTVOLTAICO "MANIMUZZI" E OPERE CONNESSE. IL PROGETTO È IL PRODOTTO DEL COORDINAMENTO E DELL'INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI PROGETTO. IL PROGETTO È IL PRODOTTO DEL COORDINAMENTO E DELL'INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI PROGETTO. IL PROGETTO È IL PRODOTTO DEL COORDINAMENTO E DELL'INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E DI PROGETTO.

LEGENDA

- LIMITE CA (ASTALI)
- ARCA INTERVENTO RECINTATA
- ARCA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA TENTE 30/50 KV
- ARCA STAZIONE ELETTRICA 150 KV (DA COSE-NUOVE)
- CAVENOTTO INTERRATO
- M DI CONNESSIONI ALLA RETE



IMPIANTO AGRO-FOTVOLTAICO "MANIMUZZI" E OPERE CONNESSE

POE IN VIA IMPIANTO 150 KVA (MOP)
COMUNI DI COLEPASSO E CASARANO (LE)

Proponente
FO ETURIA S.R.L.
VIA S. PIETRO 12 - 49018 MONTECATINI (AR) - TEL. 0577/400000

Progettazione



Coordinamento progettuale




Titolo Elaborato
IMPIANTO AGRO-FOTVOLTAICO "MANIMUZZI"

NO.	DATA	OGGETTO	REDAZIONE	LENGUA	NO. ATTA	STATO	NOTE
01	15/02/2023	PROGETTO DEFINITIVO	TAJAZ

Revisori

NO.	DATA	REVISIONE	CAUSA	REDAZIONE	STATO	NOTE
01	15/02/2023	PRIMA EMISSIONE

COMUNI DI COLEPASSO E CASARANO (LE)
REGIONE PUGLIA



CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** con nota prot. n. 17365 del 07/02/2023, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA.


CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione della procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'Autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti, tra gli altri, i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ministeriali:

- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 1760 del 08/02/2023, con la quale è stato chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce di rendere le proprie determinazioni, come anche i contributi istruttori alla U.O. - Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e alla U.O. - Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce**, nota prot. n. 4061 dell' 08/03/2023 (cfr. Allegato n. 1), con la quale ha reso il proprio parere di competenza;
- **U.O. DG-ABAP - Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Soprintendenza speciale per il PNRR, nota prot. interno n. 4134 del 20/03/2023 (cfr. Allegato n. 2), con la quale ha reso il proprio contributo istruttorio sul progetto di cui trattasi;
- **U.O. DG-ABAP - Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Soprintendenza speciale per il PNRR, nota prot. interno n. 3466 del 10/03/2023 (cfr. Allegato n. 3), con la quale ha comunicato di non ravvisare aspetti di specifica competenza;
- **Comune di Collepasso**, nota acquisita al protocollo del MASE con n. 30304 il 02/03/2023, con cui ha presentato le proprie Osservazioni in cui ha evidenziato, tra l'altro, la necessità di temperare l'interesse privato a quello pubblico relativo al paesaggio e al consumo di suolo a fronte del crescente consumo di suolo non urbanizzato;
- **Regione Puglia** nota prot. n. 1741 del 10/02/2023, con cui ha informato le Amministrazioni e agli enti pubblici interessati dell'avvenuta comunicazione della procedibilità dell'istanza di VIA e dei tempi per la trasmissione di eventuali osservazioni;
- **EG Etruria S.r.l.**, nota acquisita al protocollo del MASE con n. 41305 il 20/03/2023, con la quale ha riscontrato le osservazioni del Comune di Collepasso;
- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. 20501 del 15/09/2023, con la quale a seguito della pubblicazione di documentazione integrativa volontaria (di cui è stato pubblicato avviso sul sito web del MASE il 22/08/2023), è stato chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce di rendere il proprio parere endoprocedimentale definitivo, come anche i contributi istruttori alle UU.OO. DG-ABAP Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce**, nota prot. n. 17997 dell'08/11/2023 (cfr. Allegato n. 4), con la quale ha confermato il proprio parere endoprocedimentale già espresso con nota prot. n. 4061 l'08/03/2023;
- **U.O. DG-ABAP - Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Soprintendenza speciale per il PNRR, nota prot. interno n. 27381 del 21/11/2023 (cfr. Allegato n. 5), con cui ha reso il proprio contributo istruttorio sul progetto di cui trattasi;
- **U.O. DG-ABAP - Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Soprintendenza speciale per il PNRR, nota prot. interno n. 26813 del 15/11/2023 (cfr. Allegato n. 6), con il quale ha confermato di non ravvisare aspetti di specifica competenza.

CONSIDERATO il quadro vincolistico verificato dalla competente Soprintendenza ABAP di Brindisi e Lecce riportato nel parere dell'08/03/2023 e poi confermato con nota dell'08/11/2023, da cui si evince che l'area di intervento ricade nell'Ambito territoriale "*Salento delle Serre*" (cfr. allegato 5.11 – PPTR), e in particolare nella Figura territoriale 11.1 "*Le serre ioniche*". Per quanto attiene gli aspetti archeologici, si evince che il contesto territoriale in cui ricade l'impianto è caratterizzato dalla presenza di evidenze storico-archeologiche inquadrabili in un ampio arco cronologico che va dall'età preistorica all'età post-medievale e moderna, difatto "*Lungo la serra di Sant'Eleuterio diverse sono le attestazioni che rimandano ad una intensa occupazione del territorio in epoca preistorica e protostorica*". Tra le testimonianze più significative si citano la *Grotta delle Veneri* (ca. 4,7 km a nord-ovest dall'impianto) e i siti nelle località Scorpo (ca. 4,2 km a sud-est dalla SE), Terrisi-Belli (ca. 1,5 km a nord-ovest dall'impianto) e Falconiera (ca. 4,5 km a sud dalla SE), i quali hanno restituito materiali che permettono di inquadrarne la frequentazione tra il paleolitico e il neolitico. Per l'età del Bronzo, invece, sono documentate tracce di frequentazione e villaggi a capanne sulla Serra di Sant'Eleuterio; nei pressi della *Grotta*



delle Veneri (in località Masseria Vecchia e presso grotta Mazzuchi tra ca. 3 e 4,5 km ad ovest dall'impianto) le evidenze ascrivibili alle fasi successive appaiono più rarefatte, ma lo sfruttamento del territorio è comunque documentato per l'età romana dalla sopravvivenza di tracce di divisioni agrarie riconducibili alla centuriazione graccana, una delle quali risulta ancora distinguibile nel mosaico agricolo in prossimità dell'area della SE (si veda la scheda MODI 9b e la TAV. 36); in località Falconiera è presente un'ampia area di frammenti fittili, vetri, scorie ferrose e macine che indicano una frequentazione del sito in età tardo imperiale; alcuni rinvenimenti fortuiti testimoniano l'occupazione dell'abitato di Collepasso a partire dall'epoca romana; siti segnalati in località Stanzie e Sombrino, a ca. 2 km a sud dalla SE, presentano fasi di occupazione che dall'età imperiale si protraggono senza soluzione di continuità fino al medioevo. A testimonianza dell'organizzazione territoriale di età medievale, si menzionano inoltre l'insediamento altomedievale di località Scorpo, oggetto di diverse campagne di scavo archeologico e le strutture semi ipogee ubicate in località Sant'Eleuterio, riconducibili in via ipotetica all'omonima fondazione monastica medievale. Tra gli insediamenti che connotavano il territorio si doveva inoltre sviluppare un'articolata trama di percorsi stradali di vario livello, alcuni dei quali, consolidatisi nei secoli, risultano ancora in uso, difatto l'antichità di alcuni dei tracciati attestati nell'area in esame, è deducibile dall'analisi delle cartografie storiche (si veda a tal proposito l'elab. TAV. 36).



Estratto Tav.36 – Carta del Rischio archeologico – analisi bibliografica

- ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti caratterizzati dalla presenza di *Paesaggi rurali*, tra le *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i paesaggi rurali* (art. 83 delle NTA del PPTR), al comma 2 si ritengono non ammissibili:

a) tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le lame, le serre, i valloni e le gravine. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche colturali, alla gestione agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate;

a2) ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali;

a3) trasformazioni urbanistiche, ove consentite dagli atti di governo del territorio, che alterino i caratteri della trama insediativa di lunga durata;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

- il PPTR favorisce la concentrazione di impianti come quello proposto nelle aree produttive pianificate, disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali;

- la suddetta area ricade nell'Ambito "*Salento delle Serre*", in particolare nella Figura territoriale delle "*Serre ioniche*", che è caratterizzata dall'alternarsi di aree pianeggianti, variamente estese, separate da rilievi scarsamente elevati che si sviluppano in direzione NO-SE, più mosse e ravvicinate nella parte occidentale che degrada verso lo Ionio e più rade nella zona orientale, dove arrivano ad intersecare la costa originando alte falesie e profonde insenature. Attraversando la piana carsica, le serre si percepiscono come fronti olivetati più o meno lievi che si staccano dal territorio pianeggiante circostante, mentre percorrendole in direzione longitudinale, ove la cortina olivetata lo permette, si può dominare con lo sguardo il paesaggio che le fiancheggia fino al mare. I versanti sono caratterizzati da numerosi terrazzamenti, resisi necessari per le coltivazioni agricole ad ulivo, da muretti a secco a delimitazione di proprietà e da paiare più o meno sparse;

- il territorio è caratterizzato dalla presenza di fulcri visivi naturali quali:

- centri lungo la direzione delle serre;


- segni della cultura materiale che punteggiano il paesaggio rurale (presenza di una fitta rete di muretti a secco, pagghiare etc...);

- piccoli promontori del sistema delle serre che raggiungono il picco di 208 metri slm col Colle Sant'Eleuterio.

CONSIDERATO quindi che nello specifico, secondo l'elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile:

-all'interno delle *Componenti dei valori percettivi – UCP Coni visuali – Fascia C* sono ammessi impianti fotovoltaici a terra con una potenza massima fino a 200 Kw, mentre il progetto in oggetto si configura come un impianto industriale di circa 20 MW;

- all'interno delle perimetrazioni dei *Paesaggi rurali* è esclusa la possibilità di realizzare impianti a terra.



Elaborazione SSPNRR – L’impianto inserito all’interno della perimetrazione del Paesaggio rurale ed (in azzurro) della perimetrazione dei paesaggi eccellenti delle Serre Salentine (“di particolare interesse”)

CONSIDERATO che le maggiori criticità dei territori interessati dal presente intervento sono dovute:

- ai fenomeni di saldatura dei centri lungo le serre e sul versante occidentale che rappresentano sia occlusioni visuali verso le piane (Alezio, bosco del Belvedere) sia fronti compatti che alterano la percezione degli orizzonti olivetati e del paesaggio costiero. Le aree maggiormente interessate da questo fenomeno sono ubicate sulle serre Parabita-Matino, Parabita-Collepasso e Supersano-Ruffano;
- alla presenza di aree industriali e di grandi piattaforme industriali nel paesaggio olivetato, difatti, l’inserimento e la presenza di zone industriali in parti di paesaggio agrario ad alto valore culturale, storico e paesistico, ha provocato la perdita di alcuni segni di questo paesaggio ed un consistente degrado visuale;
- all’abbandono delle tecniche colturali tradizionali a favore di altre più redditizie che comporta spesso un impoverimento del paesaggio rurale, con il conseguente degrado e l’abbandono dei sistemi di ville, masserie, casini, pagghiare, muri a secco, testimonianze delle relazioni tra città e contado e della pluralità delle forme dell’insediamento extraurbano.

CONSIDERATO che la Normativa d’uso della Scheda d’Ambito, Sezione C, prescrive di:

- a) conservare gli spazi rurali limitando la progressiva espansione delle superfici artificiali;
- b) tutelare la continuità dei contesti rurali, tra cui la riconoscibilità delle relazioni tra la coltura olivetata prevalente e la natura geomorfologica delle Serre, conservare e valorizzare le specificità dei diversi mosaici agrosilvopastorali che caratterizzano l’ambito;

af

- c) valorizzare i caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale, anche attraverso la tutela della leggibilità del rapporto originario tra i manufatti rurali e il fondo di appartenenza;
- d) salvaguardare e valorizzare gli orizzonti visivi espressivi dell'identità regionale e delle identità locali, attraverso azioni e progetti per la riduzione e la mitigazione degli impatti e delle trasformazioni che alterano o compromettono le relazioni visuali tra i grandi orizzonti regionali, gli orizzonti visivi persistenti e i fulcri visivi antropici e naturali, definendo le misure più opportune per assicurare il mantenimento di aperture visuali ampie e profonde, con particolare riferimento a:
 - (i) i fulcri visivi antropici lungo la direzione della serra (Colle Sant'Eleuterio);
 - (ii) il sistema delle torri costiere e dei fari;
- e) salvaguardare e valorizzare le strade panoramiche e di interesse paesistico-ambientale: la struttura viaria è caratterizzata dalle strade longitudinali che costeggiano i versanti e attraversano i centri che si sviluppano ai piedi della serra e da strade trasversali che attraversano le serre e collegano i versanti opposti al mare.

CONSIDERATO che il paesaggio rurale del *Salento delle Serre* è fortemente caratterizzato da un lato dalle formazioni geologiche denominate appunto *Serre* e dall'altro dalla struttura insediativa. Le due macrostrutture che si dispongono idealmente come forme allungate in direzione nord-sud, grossomodo parallele alle linee di costa, si alternano, caratterizzando fortemente gli assetti rurali con uso di suolo che presenta estese superfici destinate a uliveto e seminativo (come attestato dalla Carta sull'uso del suolo). La coltivazione dell'olivo domina l'intero territorio, assumendo localmente diverse tipologie di impianto. In generale, nelle leggere alture delle serre domina una corrispondenza tra la monocoltura dell'oliveto e la trama larga dell'impianto. Il seminativo e le altre colture permanenti, in particolare vigneto e frutteto, sono presenti solo in misura minore e caratterizzano le tipologie colturali più vicine agli insediamenti dove dà origine ad un mosaico periurbano fortemente frammentato dalla pressione insediativa.

CONSIDERATO inoltre che, rispetto alle Linee Guida del D.M. 10/09/2010, recepite dal Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n° 24, così come modificato dal Regolamento Regionale 30 novembre 2012, n° 29 l'impianto rientra "*... all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica*". Inoltre il paesaggio rurale è definito come "*una parte di territorio ... la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri.*"

CONSIDERATO che, nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, dai caratteri architettonici storicizzati e riconducibili a tecniche e morfologie proprie del territorio, intorno ai quali si sono sviluppati i mosaici colturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi. Molte delle suddette masserie (individuate come Ulteriore Contesto Paesaggistico nella Struttura Antropica e storico-culturale quale Testimonianza della stratificazione insediativa, con le relative aree di rispetto), ancora oggi si configurano come il centro di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, spesso distribuite lungo viabilità di antica origine:

- Masseria Molloni;
- Masseria Manimuzzi;
- Masseria Canali;
- Masseria Caselle;
- Masseria Grande con la Cappella di S. Quintino;
- Masseria Quagliasio;
- Masseria Calò;
- Masseria Giannella.

Tra le altre si evidenzia la *Masseria Grande*, situata in un importante punto strategico della vecchia strada principale Gallipoli-Supersano. La costruzione della masseria risale a fine '600 inizio '700, la sua presenza è attestata sin dal 1752 nel Catasto onciario di Maglie e registrata con l'originario nome "San Quintino", per la presenza di una cappella.





A sinistra la Masseria Grande e la Masseria Manimuzzi – A destra la Masseria Canali

CONSIDERATO che i *valori visivo-percettivi* dell’Ambito sono rappresentati dai luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio (punti e strade panoramiche e paesaggistiche), dai grandi scenari e dai principali riferimenti visuali che lo caratterizzano; le Serre rappresentano luoghi privilegiati di fruizione visiva sul territorio circostante; le strade panoramiche, per la loro particolare posizione orografica, presentano le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del territorio pugliese. Tra i principali riferimenti visuali naturali e antropici per la fruizione del paesaggio vi sono gli orizzonti visivi persistenti rappresentati dal *sistema delle serre*, riferimento visuale morfologico, determinato da orizzonti/fronti olivetati che si staccano dal territorio pianeggiante circostante. Nel caso specifico, l’area di progetto è ubicata alle pendici della collina di Sant’Eleuterio, delimitata dalla S.P. Collepasso-Casarano che costeggia a ovest la collina.

CONSIDERATO che la succitata *strada provinciale Collepasso-Casarano* (SP 322) è inserita dal PPTR tra le *Strade a valenza paesaggistica* (art 143, comma 1, lett. e, del D, lgs. 42/2004), ovvero tra i tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico.

CONSIDERATO inoltre che uno degli elementi di criticità evidenziati dalla Scheda d’Ambito C, riguarda la piana coltivata interna che “... è interessata dalla realizzazione di impianti di fonte energetica rinnovabile, eolico e fotovoltaico (recente e notevolmente significativo è l’incremento dovuto ad insediamento e/o a proposte di progetti), infrastrutture viarie e attività estrattive che contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati...” (cfr. a.3.3 – le componenti visivo precettive), difatti le criticità relative alla realizzazione dell’impianto in parola, sono legate soprattutto allo snaturamento che viene a generarsi inevitabilmente sul territorio agricolo e sul mosaico di paesaggi che si è consolidato nel tempo.

CONSIDERATO che rispetto alle scelte di coltivazione agricola effettuate dal Proponente sull’area di impianto (cfr. elaborato n.31 – Relazione attività agricola pag.26), si evidenzia che l’area prescelta per l’ubicazione della stazione elettrica, rientri, secondo le prescrizioni del PRG del comune di Casarano, all’interno della zona E3 – *Salvaguardia del paesaggio olivetato, Sub-sistema V3- matrice agricola a trama*, per la quale “... E’ favorito il reimpianto con cultivar produttive ad alta vocazionalità per il territorio del comune di Casarano nel pieno rispetto delle caratteristiche agroecologiche (climatiche, pedologiche,...) del territorio in modo da non provocare dannosi impatti di tipo ambientale ed il depauperamento delle risorse idriche ... Ove non sia possibile operare un’azione di consociazione tra colture agricole è consigliabile mantenere, o ripristinare, all’interno del sesto d’impianto della coltura olivicola, delle nicchie di naturalità con piante autoctone, favorendo i processi spontanei di diffusione della vegetazione spontanea con l’impianto di siepi ed ecotopi caratterizzanti lungo i muri a secco o nelle aree già colonizzate dalla vegetazione spontanea, secondo una distribuzione spaziale che ne favorisca la diffusione”.



Figura 148 – punto n° 29 Fotoinserimento senza e con mitigazione.
 Immagini estratte dal SIA (pag.175)

PRESO ATTO delle opere di mitigazione previste dal Proponente al fine di mitigare la vista dell'impianto e considerato di non poter condividere quanto dedotto dallo stesso nella parte finale della seguente affermazione ovvero che *"... il paesaggio agrario locale è costituito da ampi spazi coltivati a uliveto (sebbene in fase di espianto e reimpianto a causa del parassita "xylella"), nonché da una condizione morfologica pressoché pianeggiante, condizioni che favoriscono la scarsa visibilità di elementi artificiali..."* (cfr. p. 187 del SIA).

CONSIDERATO che gli elementi patrimoniali di lunga durata costituiscono l'identità paesaggistica della Regione Puglia e rappresentano anche le risorse per il potenziale sviluppo della Regione stessa e che queste sono state individuate ed indicate nel PPTR (per ciascuna figura territoriale di ogni Ambito paesaggistico) quali invariante strutturali (identità territoriale di lunga durata), che, sulla base del loro stato di conservazione, indirizzano le

regole di trasformazione territoriale per la loro conservazione/valorizzazione, riqualificazione/ricostruzione (regole statutarie) in coerenza delle quali è definita la parte strategica del PPTR e quindi gli Obiettivi generali e gli Obiettivi specifici (condivisi con il Ministero della cultura), da perseguire attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni, rispetto ai quali si misura la coerenza di tutte le trasformazioni territoriali.

CONSIDERATO che l'art. 28 delle NTA del PPTR al co. 4 stabilisce che gli interventi e le attività oggetto di programmi o piani, generali o di settore, finalizzati a recepire e attuare il PPTR, devono essere coerenti con il quadro degli Obiettivi generali e specifici di cui all'elaborato 4.1, nonché degli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all'elaborato 5 – Sezione C2 e che, pertanto, il mancato raggiungimento degli Obiettivi generali e specifici, costituisce una mancata attuazione della parte strategica del PPTR.

CONSIDERATO inoltre che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe una ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo identitario sopra descritto, tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di alterazione del territorio rurale e di trasformazione della texture agricola, con inserimento di elementi artificiali di ampiezza fuori scala e notevole consistenza. La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e i relativi appezzamenti di pertinenza.

CONSIDERATO che l'impianto in progetto sorge in pieno contesto agricolo, in prossimità di elementi identitari del contesto di riferimento quali muretti a secco, immediatamente prossimi ai campi fotovoltaici che alterano inevitabilmente la visione d'insieme dell'area, snaturandone la propria valenza agricola già solo per la disposizione dei pannelli fotovoltaici che sovrastano visivamente il contesto di riferimento (cfr. immagine di cui sopra).

CONSIDERATO che l'impianto di cui trattasi è prossimo ad ulteriori impianti FER realizzati compresi nel buffer di 3 chilometri dall'impianto, difatto, gli elaborati progettuali rilevano la presenza di un cospicuo numero di impianti fotovoltaici di dimensioni comparabili a quello previsto dal Proponente e per i quali non risulterebbe essere stato preso in considerazione il calcolo dell'Indice di Pressione Cumulativa previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2122 del 23 ottobre 2012.




Figura 37 – effetto cumulo

Immagine estratta dal SIA (in rosso, ulteriori impianti fotovoltaici)

RITENUTO pertanto che, ai fini della verifica della compatibilità/coerenza del progetto proposto, sia necessario richiamare le disposizioni del PPTR che *“nel finalizzare le proprie azioni all’obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia, contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali ricomprendendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l’immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale”*. Inoltre, per l’attuazione dell’obiettivo 4 e cioè *“Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici”* è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo: *“... salvaguardare l’integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l’ambito, con particolare riguardo a (i) i paesaggi della monocoltura dell’oliveto a trama fitta dell’entroterra occidentale, (ii) i vigneti di tipo tradizionale (iii) il mosaico agrario oliveto-seminativo-pascolo del Salento centrale”*. Tale indirizzo indica con chiarezza che l’introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici che raggiungono un’altezza massima di oltre 4 metri, come quelli previsti dal progetto in esame, contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 7 delle NTA del Piano paesaggistico, la descrizione dei caratteri morfotopologici e delle regole costitutive, di manutenzione e trasformazione della figura territoriale definisce le *“invarianti strutturali”* della stessa. Trattandosi della Figura territoriale *“Le serre ioniche”*, le componenti del sistema dei principali lineamenti morfologici, costituito dai versanti più o meno acclivi delle Serre che si sviluppano in direzione NO-SE e dalle depressioni vallive strette e allungate che si sviluppano tra le serre, risultano essere compromessi dall’alterazione dei profili morfologici con trasformazioni territoriali quali cave e impianti tecnologici. Inoltre, per quanto riguarda l’uso del suolo, le principali criticità si manifestano attraverso i fenomeni di dispersione insediativa all’interno dei mosaici agricoli e della monocoltura dell’olivo, con conseguente compromissione delle trame e del valore agroambientale delle colture di qualità, con il progressivo abbandono delle colture e tecniche tradizionali a favore di colture più redditizie e la progressiva semplificazione delle trame agrarie.

CONSIDERATO che, per quanto attiene alle Componenti visivo-percettive, l’intervento proposto non è coerente con l’Obiettivo di qualità paesaggistica teso a salvaguardare e a valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata (indirizzo), impedendo le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali (direttiva).

VALUTATO che l’impianto in progetto altererebbe, compromettendole, le caratteristiche del complesso di riferimento nelle sue componenti percettive e costitutive del Paesaggio rurale, contrastando con quanto previsto dalla Sezione C” della Scheda d’Ambito Territoriale *“Salento delle Serre”* (cfr. allegato 5.11 – PPTR Figura territoriale 11.1 *“Le serre ioniche”*), nei suoi obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale e nella Normativa d’Uso in essa riportati, determinando, per le caratteristiche e la natura stessa dell’impianto, per il suo carattere industriale, un’intrusione visiva rispetto alla natura del contesto tipicamente rurale e configurandosi, nei diversi punti di osservazione quale detrattore paesaggistico.

RITENUTO che l’impatto paesaggistico dell’impianto proposto non può essere limitato a quello visivo, ma è determinato anche dalle trasformazioni territoriali che si avrebbero a seguito della sua realizzazione, che modificherebbero un contesto rurale caratterizzato da una stratificazione storico-culturale, determinando quindi un’incompatibilità paesaggistica di tale trasformazione anche rispetto alle strategie e agli Obiettivi che il PPTR si è prefissato per le stesse aree.

CONSIDERATO che le ipotetiche localizzazioni alternative scartate dal Proponente non sono state riportate e argomentate nel SIA (cfr. p. 62), disattendendo, quindi, quanto previsto dal co. 3, lett. d) dell’articolo 22 del D. lgs. 152/2006 in cui si dispone che lo Studio di Impatto Ambientale debba contenere almeno determinate informazioni, tra le quali *“d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali”*. Inoltre, la Scrivente non ritiene, per quanto sopra esposto, di condividere quanto affermato dal Proponente nel SIA (cfr.

pag. 63) ovvero che “...l’area non è rappresentativa di un valore identitario del paesaggio salentino, anzi, piuttosto ne rappresenta alcune debolezze e carenze...”.

CONSIDERATO che lo stesso Proponente, nella documentazione integrativa volontaria trasmessa riporta che “... Dall’esame delle cartografie rappresentate nel precedente capitolo 4, ed in particolare dagli elaborati del PPTR, si evince con molta chiarezza che nell’ambito dell’area di progetto dell’impianto denominato “Manimuzzi” sussistono diversi elementi di interesse paesaggistico di rilevanza provinciale e regionale, legati essenzialmente ai contesti storici e rurali ...” elencando gli elementi di rilievo dell’area interessata dalla installazione dell’impianto, tra cui diverse Masserie (cfr. p. 14 del SIA, elaborato con codice VIA-01-PARTE II ritrasmesso come integrazione volontaria).

CONSIDERATO che il Proponente, nel succitato elaborato riporta che “... *Le strade a valenza paesaggistica, che si intersecano con l’impianto, sono:*

- *SP 332, che collega l’abitato di Collepasso a quello di Casarano;*
- *Strada Vicinale Sferracavalli, che collega il sito di installazione con il comune di Matino;*
- *SP 361, che collega il comune di Collepasso a quello di Parabita;*
- *SP Collepasso – Cutrofiano;*
- *SP 42, che collega Collepasso a Neviano;*
- *SP 43, che collega Collepasso a Tuglie;*

e che pertanto la medesima Società riconosce l’interferenza dell’impianto proposto in valutazione con componenti di carattere paesaggistico di rilievo.

CONSIDERATO che il Piano culturale previsto dal Proponente risulta essere stato elaborato (cfr. pag. 35 della Relazione attività agricola foto-voltaico) operando una scelta che non tiene conto di colture e tecniche tradizionali e che invece prevede un miscuglio di erbacee “... *tenendo conto innanzitutto delle esigenze edafiche ed ecologiche delle diverse essenze, ... senza tralasciare il condizionamento dovuto alla presenza dei pannelli fotovoltaici posti ad una distanza variabile da terra...*”.

PRESO atto delle scelte colturali e delle conclusioni cui giunge la Società, secondo cui il *sistema agrovoltaico* proposto è “... *Una riformulazione dell’agroecosistema nel quale, gli attori di riferimento: terreno, clima, piante ed agricoltore sono chiamati a rivedere i canoni produttivi in funzione della contemporanea presenza dei moduli fotovoltaici...*”, e che quanto affermato dal Proponente non è in linea con la concezione di un sistema integrato tra componente agricola e componente tecnologica, ma in realtà evidenzia come la prima sia fortemente condizionata dalla seconda.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 131 del D.lgs. 42/2004, tutte le azioni di progetto devono essere volte ai principi di un uso consapevole del territorio, di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità e che, nel caso in esame tali principi risultano disattesi.

CONSIDERATO inoltre che, la localizzazione dell’impianto fotovoltaico proposto, non è coerente con quanto raccomandato dalle “*Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte I*” di cui al PPTR, dove si riferisce che “*il PPTR privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici e/o termici che sarà eventualmente accompagnata da misure incentivanti e agevolazioni di carattere procedurale:*

1. *nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);*
2. *sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, etc;*
3. *su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;*
4. *nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;*
5. *lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5 ed in corrispondenza degli svincoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l’asse stradale;*
6. *nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontali o su pareti verticali”.*

CONSIDERATO che nel procedimento di VIA, la valutazione del Ministero della cultura si estende a considerare l’intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell’accezione data dalla Convenzione Europea del

paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno di beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D. lgs. 152/2006, laddove nel nuovo Allegato VII della Parte II vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici), che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti dal D.lgs. 42/2004, all'articolo 131, co. 4, dove la *"tutela del paesaggio"* è volta a riconoscere, salvaguardare e ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la *conservazione* che per questo si deve svolgere, tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e dei valori del paesaggio rispetto ai quali è necessario garantire un coerente sviluppo del territorio.

RITENUTO di dover evidenziare che l'ISPRA, nel Rapporto *"Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2022"*, aveva segnalato, tra le forme di consumo di suolo, quella relativa agli impianti fotovoltaici a terra, indicando la Regione Puglia quale quella con più superficie a terra occupata da tali impianti (pari a 6123 Ha), pari al 35% degli impianti fotovoltaici a terra nazionali, dato ad oggi in crescita, considerate le ulteriori istanze FER pervenute a seguito del predetto censimento.

CONSIDERATO che, a tal proposito, è opportuno richiamare la sentenza del TAR Lecce n. 1376/2022, riferita ad un impianto agri-voltaico, dove il Collegio ha ritenuto (meditadamente) di non aderire ai principi affermati dalla II Sezione dello stesso TAR con le sentenze n. 248/2022 e n. 586/2022 (che avevano considerato le Linee guida del PPTR *"Inconferenti"* per gli impianti agro-voltaici), in quanto *"può affermarsi che l'impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell'attività agricola. Da tale premessa discende l'applicabilità di tutte le regole a cui devono soggiacere gli impianti che producono energie rinnovabili"*. Aggiunge quindi il Collegio che *"non vi sono elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pure con il suddetto favor legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali ... ove si accedesse alla tesi diversa, ossia alla esclusione dell'agri-voltaico dal campo della tutela paesaggistica e del PPTR solo perché di tecnologia più avanzata e successiva all'approvazione del suddetto strumento pianificatorio, oltre ad ammettere una grave lacuna nell'ordinamento giuridico, dovrebbe ritenersi che ogni evoluzione tecnologica del fotovoltaico richieda un differente trattamento giuridico o addirittura l'assenza (in ogni ipotesi) di alcuna limitazione paesaggistica e ambientale. La circostanza che l'installazione di impianti FER di tipo agrivoltaico rispettino maggiormente i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale non può, a giudizio del Collegio, rappresentare una certezza assoluta dovendo tali requisiti essere coniugati con le caratteristiche concrete degli impianti e con gli impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali da rispettare. Con riferimento al ritenuto valore non vincolante delle Linee Guida del PPTR, il Collegio richiama il co. 6 dell'art. 6 delle NTA del medesimo PPTR che stabilisce che le stesse vanno interpretate come *"raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme"*. Dopo aver richiamato la prevalenza delle disposizioni contenute nei piani paesaggistici rispetto a qualsiasi altra disciplina pianificatoria di settore (ai sensi dell'art. 143, co. 9 del D. lgs. 42/2004), il Collegio ribadisce che *"qualora vi siano importanti elementi di natura territoriale, paesaggistica e ambientale da preservare, come nel caso di specie, il favor legislativo in materia di rinnovabili non può comunque comportare il sovvertimento dei valori che tali strumenti tendono a preservare, conformemente agli artt. 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e conformemente ai principi di cui all'art. 9 della Costituzione italiana e alla Convenzione Europea del Paesaggio, secondo le attribuzioni di cui all'art. 117 della costituzione"*.*

CONSIDERATO che le raccomandazioni contenute nelle Linee guida del PPTR in merito alla localizzazione degli impianti fotovoltaici, anticipano e confermano quanto aveva già evidenziato il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, in particolare nel *"Messaggio dei Ministri"* laddove si riferisce che, al fine di tutelare il paesaggio (quale valore irrinunciabile) *"... sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti ... alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione*

energetica ...”, come anche quanto sancito dal D. lgs. 199/2021, laddove all’art. 20 si stabilisce che, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti interministeriali da adottare per definire i principi e i criteri per l’individuazione delle superfici e delle aree all’installazione delle FER, dovranno tener conto delle “... esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili ...”, come del resto, stabilito anche dall’art. 5 della legge delega n. 53 del 2021.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce “aree idonee” le aree “... con un elevato potenziale atto a ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all’eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative”, condizioni che, pertanto, devono essere verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, nell’ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative:

- (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»;
- (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che “E’ abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l’articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”.

CONSIDERATO che le aree che interessano il progetto di cui trattasi non si possono considerare come caratterizzate da un elevato potenziale atto ad ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile per le motivazioni riportate nel parere medesimo e già solo sulla base di tale considerazione non possono essere considerate “idonee”.

CONSIDERATO che il Piano per la transizione ecologica (approvato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE) riconosce che “... Le aree necessarie ad accogliere impianti [FER, con particolare riguardo a quelli fotovoltaici], richiederebbero una superficie così vasta da mettere potenzialmente a rischio l’integrità di molti territori e mettersi in contrasto con altri valori fondanti del processo di transizione ecologica, e pertanto, in linea con le disposizioni del Decreto legge 199/2021, saranno sfruttate prioritariamente le superfici di strutture edificate (tetti, e in particolare quelli degli edifici pubblici, capannoni industriali e parcheggi), aree e siti oggetto di bonifica, cave e miniere cessate ...”.

RITENUTO utile richiamare il PNIEC laddove riferisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducono i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi e parametri rilevanti, quali la qualità dell’aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.

CONSIDERATO che l’art. 3-ter, Principio dell’azione ambientale, del D.lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che “1. La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della Salento 1S precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...”.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento.

CONSIDERATO che la Soprintendenza territorialmente competente, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato, poi confermato, ha verificato l’attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi è in contrasto rispetto alle disposizioni del Piano Paesaggistico della Regione Puglia, come evidenziato anche dalla Soprintendenza ABAP di Brindisi e Lecce nel proprio parere endoprocedimentale successivamente confermato.

RITENUTO di poter aderire al parere endoprocedimentale della Soprintendenza di Brindisi e Lecce dell'08/03/2023 poi confermato l'08/11/2023.

CONSIDERATI i contributi istruttori delle UU.OO. DG ABAP Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR.

VALUTATO per tutto quanto sopra evidenziato, che l'impianto di cui trattasi, è identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso e per le valutazioni condotte, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.lgs. n. 152 del 2006.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dagli Uffici competenti; visto il parere della Soprintendenza ABAP di Brindisi e Lecce e la sua relativa conferma come anche i contributi istruttori delle UU. OO. DG-ABAP Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*; **la Soprintendenza speciale per il PNRR, per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio contrario alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica "Manimuzzi" di potenza pari a 19,8336 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei comuni di Collepasso (LE) e Casarano (LE) proposto da EG Etruria S.r.l.**

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Romina Muccio

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



Tramutola Rocco Rosario
Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e
Turismo
23.11.2023 08:23:14
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE

- LECCE -

Risp. al foglio Prot. n. 1760 del 08/02/2023

Rif. prot. n. 2552 del 10/02/2023

Class 34.43.01/17-26

M

MINISTERO DELLA CULTURA

Soprintendenza Speciale per il PNRR

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

romina.muccio@cultura.gov.it

e p. c.

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Servizio V – Paesaggio

mbac-dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Servizio II

mbac-dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Servizio III

mbac-dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: Comuni: Collepasso - Casarano (LE)

Oggetto: [ID:8438] Provincia di Lecce (Comuni di Collepasso e Casarano) - Progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 19,8336 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN.

Ubicazione: Collepasso, loc. "Manimuzzi" (fg 14, p.lle 54 – 147 – 150 – 152 – 154 – 156 – 165 - 167 – 70 – 71 – 115 – 76 – 52 – 169 – 57 – 53 – 26)

Proponente: **EG Etruria S.r.l.**

Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art 23 del D.Lgs. n. 152/2006.

Contributo istruttorio

Con riferimento alla questione in argomento,

- **vista** la nota prot. n. 1760 dell'08/02/2023 (acquisita agli atti con ns. prot. 2552 del 10/02/2023) della Soprintendenza Speciale per il PNRR con cui viene richiesto alla Scrivente di trasmettere il proprio contributo istruttorio;
- **esaminata** la documentazione progettuale consultata per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero della Transizione ecologica, all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9039/13300>

- **visto** l'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana, che recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione";
- **vista** la Convenzione Europea del Paesaggio;



- **visto** il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. – *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* (di seguito *Codice*);
- **visto** il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – *Norme in materia ambientale*;
- **vista** la L. n. 57/2015 – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992*;
- **visto** il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – *Codice dei contratti pubblici*;
- **visto** il D.M. n. 154 del 22/08/2017 - *Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* e in particolare gli articoli 2 e 15;
- **visto** il D.P.C.M. 14/02/2022 recante *Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati*;
- **visto** il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 *Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004*;
- **viste** le *Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* (D.M. 10.09.2010);
- **visti** gli *Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale* (D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012);
- **visto** il Regolamento regionale della Puglia n. 24 del 30 dicembre 2010, *Individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di impianti a fonti rinnovabili*”;
- **vista** la D.D. 162 del 06.06.2014 della Regione Puglia recante *Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio*;
- **vista** la D.G.R. della Puglia n. 2122 del 23.10.2012, *Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale*;
- **considerato** che, ai sensi dell'art. 135 e dell'art. 143 del soprarichiamato Codice, nella Regione Puglia dal 2015 vige il *Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)*, che persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio", nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14;
- **visto** il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia – PPTR – approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) previo Accordo di Copianificazione con il Mibac ai sensi dell'art. 143 co. 2 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., che, sulla base della conoscenza e del riconoscimento degli aspetti e dei caratteri peculiari dei paesaggi regionali, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione e nel rispetto delle attribuzioni di cui all'articolo 117 della stessa, persegue finalità di tutela e di valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione del paesaggio pugliese;
- **evidenziato** che, come previsto dal co. 9 del suddetto art. 143 “*a far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici*”;
- **viste** le NTA del PPTR della Regione Puglia e Scheda d'Ambito del PPTR;
- **visto** l'art. 83, co. 6 delle NTA del PPTR della Regione Puglia;
- **viste**, nell'ambito dello “Scenario strategico” del citato Piano, le “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2);
- **visti** gli *Obiettivi di qualità* e dallo *Scenario Strategico* delle Schede d'Ambito del Piano Paesaggistico (PPTR);
- **visti** gli *Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi* delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2) e, per gli aspetti inerenti beni culturali – architettonici e archeologici – e paesaggistici tutelati rispettivamente ai sensi della Parte Seconda e della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
- **visto** il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – *Testo Unico dell'Ambiente*, Parte seconda “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*”;
- **viste** le Norme regionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;
- **evidenziato** che l'art. 89 - Strumenti di controllo preventivo, co. 1 delle NTA del PPTR prevede che sia valutata la conformità con gli obiettivi di tutela di piano di tutti gli interventi “*che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate*”;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, comunica quanto segue trasmette il proprio **parere endoprocedimentale**.

PREMESSA

Caratteristiche dell'intervento

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “Manimuzzi” e delle relative opere connesse (cavidotti, strade interne, cabine prefabbricate, recinzioni), in agro del comune di Collepasso (LE) per la produzione di energia elettrica da



fonte rinnovabile (solare), avente una potenza di picco pari a 19,8336 kWp. Il collegamento alla rete verrà realizzato tramite una linea in MT a 30 kV, e una sottostazione 150/30kV da collegare alla nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN a 150 kV.

L'impianto fotovoltaico in oggetto, suddiviso in 6 sottocampi che ricoprono globalmente una superficie di circa **25,60 ha**, sarà composto da **33.056** moduli fotovoltaici, raggruppati in 1033 stringhe (32 moduli per stringa) e montati su strutture metalliche ad inseguitori solari monoassiali "Tracker" aventi asse di rotazione perpendicolare all'asse Est-Ovest, di altezza massima pari a **4,4 m**. Per la SW station si prevede di realizzare una cabina di raccolta monolitica auto-portante in cemento armato. Per le 6 cabine che ospitano i dispositivi di conversione sono previsti container metallici su fondazione puntiforme. All'interno dei campi è inoltre prevista l'impiego di tre stazioni meteorologiche assemblate e configurate specificatamente per il monitoraggio dell'efficienza energetica degli impianti fotovoltaici. Si prevede l'installazione di un sistema di videosorveglianza e di sistemi antincendio. La recinzione perimetrale dell'area di installazione sarà formata da rete metallica a pali infissi senza opere di fondazione.

La viabilità interna all'impianto fotovoltaico, come indicato negli elaborati di progetto, sarà costituita da una strada in brecciolino di 4 m di larghezza lungo tutto il perimetro dell'impianto e per l'accesso alle piazzole delle cabine.

Sono previste le seguenti opere civili: livellamento e preparazione superficie con rimozione di asperità naturali affioranti; eventuale demolizione strutture sotterranee; compattazione del terreno nelle aree dedicate alla viabilità interna; formazione viabilità interna in strato di brecciolino compattato; formazione di recinzione infissa nel terreno a maglia 50x50mm con cancello carrabile e pedonabile; scavi a sezione obbligatoria e rinterrati per i cavidotti di impianto (le linee saranno posate all'interno di tubazione protettiva in PVC, ad una profondità di posa di 1,20 m); platee cabine.

Il progetto prevede inoltre misure di mitigazione e compensazione, di seguito richiamate sommariamente (cfr. "REL.23 parte II_Relazione paesaggistica"):

- *"scelte progettuali e tecnologiche, [...]: i moduli fotovoltaici impiegati presentano caratteristiche superficiali con limitata riflettanza della radiazione solare che, oltre a garantire una migliore efficienza energetica, sono in grado di limitare eventuali fenomeni di abbagliamento. [...] tracker che presentano elementi di sostegno che possono essere infissi direttamente nel terreno, senza l'uso di fondazioni";*

- *"opere di rinverdimento, sulla quasi totalità del perimetro dell'area di impianto, è predisposto il rinverdimento della recinzione metallica, tramite piantumazione di essenze rampicanti appartenenti alla vegetazione locale, il quale avrà una funzione di schermatura visiva sia riguardo la stessa area di intervento, che per le aree limitrofe. In corrispondenza dei fronti prospicienti le strade pubbliche, è prevista una fascia arborea di protezione e schermatura, tramite la messa a dimora di specie a portamento arbustivo autoctone con esemplari di dimensioni adeguate".*

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

1.1 BENI PAESAGGISTICI

1.1. a) Ricognizione beni tutelati ai sensi degli artt. 134 c. 1, lett. a) b) e c) e artt. 136, 142, 143 nell'area di intervento

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, questa Soprintendenza rileva che i lotti interferenti con la prevista collocazione dei moduli fotovoltaici e delle stazioni di rete/utenza:

- non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 134 lett. a) e dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. - *Codice dei beni culturali e del paesaggio*;
- non ricadono nella perimetrazione di aree di cui all'art. 134 lett. b) ed all'art. 142;
- non ricadono nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 134 lett. c);
- **ricadono nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 143.**

Con riferimento all'art. 143, si specifica che in Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale.

I suddetti lotti ricadono in particolare nella perimetrazione dei seguenti Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e):

- **Paesaggi rurali** - art 143, comma 1, lett. e, del Codice (UCP delle *Componenti culturali e insediative*):
 - **Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione delle Serre Salentine;**

L'area Stazione elettrica Terna dove si prevede la costruzione della sottostazione Terna AT interferisce con i seguenti Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e):

- **Paesaggi rurali** - art 143, comma 1, lett. e, del Codice (UCP delle *Componenti culturali e insediative*):
 - **Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione delle Serre Salentine;**

Il cavidotto interrato MT di connessione interferisce con i seguenti Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e):

- **Paesaggi rurali** (UCP delle *Componenti culturali e insediative*):
 - **Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione delle Serre Salentine;**



Inoltre i suddetti lotti interferiscono con i seguenti Beni Paesaggisti (BP) e Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e):

- **Bosco** (BP delle *Componenti Botanico Vegetazionali*);
- **Area di rispetto del Bosco** (UCP delle *Componenti Botanico Vegetazionali*);
- **Versanti** (UCP delle *Componenti Geomorfologiche*);
- **Paesaggi rurali** (UCP delle *Componenti culturali e insediative*);
- **Strade a valenza paesaggistica - art 143, comma 1, lett. e, del Codice (UCP delle Componenti dei valori percettivi):**
 - **SP 322 LE; Strada vicinale Sferracavalli;**
- **Cono visuale denominato Casarano - Ruffano Cripta del Crocifisso** (UCP nelle *Componenti dei Valori Percettivi*);
- **Siti interessati da beni storico culturali** (UCP delle *Componenti culturali e insediative*):
 - Masseria Molloni;
 - Masseria Manimuzzi;
 - Masseria Canali;
 - Masseria Caselle;
 - Masseria Grande;
 - Masseria quagliasiero;
 - Masseria Calò;
 - Masseria Giannella;
- **Città consolidata** (UCP delle *Componenti culturali e insediative*): centro urbano di Collepasso distante circa 1,2 Km;

Il cavidotto interferisce con i seguenti Beni Paesaggisti (BP) e Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e):

- **Bosco** (BP delle *Componenti Botanico Vegetazionali*);
- **Area di rispetto del Bosco** (UCP delle *Componenti Botanico Vegetazionali*);
- **Paesaggi rurali** (UCP delle *Componenti culturali e insediative*).

A conoscenza della Scrivente, non vi sono ulteriori interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto, fatta salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente.

1.1. b) Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Come riportato nel paragrafo precedente, in Puglia vige il PPTR, uno strumento che prevede diversi livelli di tutela, nel quale sono separati gli aspetti di carattere conformativo (quali le *Prescrizioni* e le *Misure di salvaguardia* o le *Discipline d'uso*), da quelle di più ampio respiro volte ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso (quali in particolare gli *Indirizzi* e le *Direttive* e le *Normative d'uso*, nonché l'insieme delle *Linee Guida* regionali). Il PPTR pertanto, cogente nell'insieme di tutte le parti che lo compongono, costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione alle misure di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area di intervento (i lotti interessati dalla prevista collocazione dei pannelli fotovoltaici e il percorso del cavidotto) ricade nell'ambito Territoriale "**Salento delle Serre**" (cfr. allegato 5.11 – PPTR). I lotti in cui è prevista la collocazione dei moduli fotovoltaici e il cavidotto di connessione tra gli stessi campi e la Sottostazione Elettrica, interessano i comuni di Collepasso e Casarano, ricadenti nell'ambito Territoriale "**Salento delle Serre**" e in particolare nella Figura territoriale 11.1 "**Le serre ioniche**".

I lotti di progetto, ricadono all'interno di una vasta porzione territoriale dell'agro di Collepasso e di Casarano (a meno di 1 km dal centro abitato di Collepasso a nord), ubicata nel comprensorio sito tra l'abitato di Parabita, Matino e Casarano, attestandosi rispettivamente a circa 3 km, 3,5 km e 3,8 km dai suddetti abitati.

L'area complessiva afferente alla proprietà misura 327.184,1498 mq mentre l'area efferente alla superficie occupata dai moduli fotovoltaici è di 256.160,5634 mq. Il cavidotto di connessione, costituito da una linea MT a 30 kV parte dai terreni nei quali è installato il parco fotovoltaico ed arriva, tramite un percorso prevalentemente su strada interpodereale asfaltata ad uso pubblico di circa 4,3 km, alla nuova sottostazione elettrica 150/30 kV da collegare alla nuova Stazione Elettrica a 150 kV.

La suddetta area, che come già riferito ricade nell'Ambito "**Salento delle Serre**", è caratterizzata dall'alternarsi di aree pianeggianti, variamente estese, separate da rilievi scarsamente elevati che si sviluppano in direzione NO-SE, più mosse e ravvicinate nella parte occidentale che degrada verso lo Ionio e più rade nella zona orientale, dove arrivano ad intersecare la costa originando alte falesie e profonde insenature. Attraversando la piana carsica, le serre si percepiscono come fronti olivetati più o meno lievi che si staccano dal territorio pianeggiante circostante, mentre percorrendole in direzione longitudinale, ove la cortina olivetata lo permette, si può dominare con lo sguardo il paesaggio che le fiancheggia fino al mare. I versanti sono caratterizzati da numerosi terrazzamenti, resisi necessari per le coltivazioni agricole ad ulivo, da muretti a secco a delimitazione di proprietà e da paiare più o meno sparse.



Nelle piccole valli, tra le serre, si interpongono zone depresse e pianeggianti dove la presenza di pozzi ha favorito in passato l'insediamento umano, dove si addensano numerosi centri abitati di piccole dimensioni, molto vicini gli uni agli altri. La struttura viaria è caratterizzata dalle strade longitudinali che costeggiano i versanti e attraversano i centri che si sviluppano ai piedi della serra e da strade trasversali che attraversano le serre e collegano i versanti opposti al mare.

Il paesaggio rurale del Salento delle Serre è fortemente caratterizzato da un lato dalle formazioni geologiche denominate appunto serre e dall'altro lato dalla struttura insediativa. Queste due macrostrutture che si dispongono idealmente come forme allungate in direzione nord sud, grossomodo parallele alle linee di costa, si alternano, caratterizzando fortemente gli assetti rurali con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a uliveto e seminativo (come attestato dalla *Carta sull'uso del suolo*). La coltivazione dell'olivo domina l'intero territorio, assumendo localmente diverse tipologie di impianto. In generale, nelle leggere alture delle serre domina una sorprendente corrispondenza tra la monocultura dell'oliveto e la trama larga dell'impianto. Il seminativo e le altre colture permanenti, in particolare vigneto e frutteto, sono presenti solo in misura minore e caratterizzano le tipologie colturali più vicine agli insediamenti dove da origine ad un mosaico periurbano fortemente frammentato dalla pressione insediativa. Nel retroterra costiero occidentale sono presenti varie associazioni prevalenti di oliveto/seminativo e di vigneto/seminativo. I paesaggi rurali che caratterizzano e qualificano il patrimonio agropaesistico sono fondamentalmente gli oliveti delle serre e il paesaggio del mosaico. La monocultura di oliveto su una trama rada, che si estende su queste formazioni geologiche risulta essere il paesaggio maggiormente caratterizzante l'ambito, in quanto la sua percezione e la sua dominanza paesistica lo pongono in forte evidenza. I paesaggi del mosaico sono presenti intorno ai numerosi insediamenti e ne connotano il sistema di relazioni. Esso conserva un ampio patrimonio edilizio storico corredato da manufatti minori che compongono il paesaggio rurale tradizionale. L'ambito copre una superficie di 108000 ettari. L'11% sono aree naturali (11400 ha) di cui 6900 ettari di aree a pascolo naturale, praterie e incolti, 1700 ettari di macchie e garighe, 680 ettari di boschi di conifere. Gli usi agricoli predominanti comprendono colture permanenti (54000 ha) e i seminativi in asciutto (25000 ha) che coprono rispettivamente il 50% ed il 23% della superficie d'ambito. Fra le colture permanenti, predominano gli uliveti con 51600 ettari, pochi i vigneti (2200 ha) e ancor meno i frutteti (380 ha). L'urbanizzato, infine, copre il 15% (15800 ha) della superficie d'ambito. I suoli variano da sottili a moderatamente profondi, talvolta profondi, limitati in profondità da roccia calcarea, a drenaggio buono. La coltura prevalente per superficie investita è l'oliveto frammisto ai cereali, orticole e colture industriali. Quest'ultime, hanno il più alto valore produttivo. La produttività agricola è di classe estensiva nell'entro terra, ed intensiva lungo la costa occidentale di Otranto e quella orientale da Ugento a Gallipoli, dove prevalgono le orticole. Le cultivar dell'olivo prevalente sono l'Ogliarola Salentina e la Cellina di Nardò, con alberi di elevata vigoria, di aspetto rustico e portamento espanso. Producono un olio con caratteristiche chimiche nella media.

Il paesaggio del Bosco del Belvedere, che si estende in una depressione tra la Serra di Poggiardo e quella di Supersano, con dieci paesi che fanno da corona (Maglie, Scorrano, Botrugno, San Cassiano, Nociglia, Supersano, Casarano, Ruffano, Collepasso e Cutrofiano), era coperta dal Bosco del Belvedere, in cui vegetavano numerose specie di alberi e arbusti fra le paludi e gli acquitrini: il frassino, il carpino, il castagno, la quercia spinosa, il leccio, il fragno, la roverella, insieme con l'intera gamma di piante della macchia mediterranea. A partire dalla seconda metà dell'Ottocento, per venire incontro alle necessità degli agricoltori, il bosco fu in gran parte distrutto per far posto soprattutto agli ulivi che ancora oggi ricoprono quei fertili terreni. Attualmente è il più continuo ed esteso oliveto: 5500 ettari con 10 mila alberi, centinaia dei quali secolari. Questa depressione, che si chiama Paduli, è un labirinto di strade rurali, canali, vore, canneti, pezzi di bosco tra distese di ulivi piantati senza un ordine geometrico, uno accanto all'altro, tutti produttivi.

L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista colturale, ma anche delle ampie visuali aperte che si aprono sullo stesso. Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, dai caratteri architettonici storicizzati e riconducibili a tecniche e morfologie proprie del territorio, intorno ai quali sono si sono sviluppati i mosaici colturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi. Molte delle suddette masserie (individuate come *Ulteriore Contesto Paesaggistico* nella *Struttura Antropica e storico-culturale* quale *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative aree di rispetto), ancora oggi si configurano come il centro di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, spesso distribuite lungo viabilità di antica origine e sviluppatosi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi o medievali.

I valori visivo-percettivi dell'ambito sono rappresentati dai luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio (punti e strade panoramiche e paesaggistiche) e dai grandi scenari e dai principali riferimenti visuali che lo caratterizzano: le serre rappresentano dei luoghi privilegiati di fruizione visiva sul territorio circostante; le strade panoramiche per la loro particolare posizione orografica presentano le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del territorio pugliese. Tra i principali riferimenti visuali naturali e antropici per la fruizione del paesaggio vi sono gli orizzonti visivi persistenti rappresentati dal sistema delle serre, riferimento visuale morfologico, determinato da orizzonti/fronti olivetati che si staccano dal territorio pianeggiante circostante. I principali fulcri visivi antropici sono rappresentati dalla prossimità visiva sopraelevata dei centri lungo la direzione delle serre (Sannicola, Tuglie, Parabita, Matino, Castrano-Taurisano, Acquatica, Presicce, Salve, Marciano, Patù, Castrigliano), con apertura di ampie visuali verso la piana di Alezio e verso la costa ionica, nonchè i segni della cultura materiale che punteggiano il paesaggio rurale, tra i quali una fitta rete di muretti a secco e pagghiare. Nel caso specifico l'area di progetto è ubicata alle pendici della collina di Sant' Eleuterio, delimitata dalla S.P. Collepasso-Casarano che costeggia a Ovest la collina e ad Est proprio l'area individuata per



l'impianto. La S.P. Collepasso-Casarano (SP 322 LE) è una delle Strade a valenza paesaggistica del PPTR (UCP delle Componenti dei valori percettivi) proprio per le sue caratteristiche di panoramicità, dalla quale è possibile cogliere la diversità e le peculiarità del paesaggio rurale di alta rilevanza paesaggistica, attraversando gli elementi morfologici caratteristici del territorio (serre, lame, canali) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico.

Nell'ambito paesaggistico descritto attualmente le criticità sono riconducibili in primo luogo alle dinamiche di urbanizzazione, particolarmente forti negli ultimi decenni e ai più recenti fenomeni di dispersione insediativa che si va a inserire all'interno dei mosaici agricoli, compromettendone la struttura e il valore. Le dinamiche di urbanizzazione a livello paesaggistico hanno interrotto le relazioni un tempo molto forti tra le serre e i mosaici agricoli circostanti, questo perché la rete storica degli insediamenti si è trasformata in una conurbazione. Altre criticità sono invece legate alle dinamiche culturali presenti: le colture tradizionali adatte al clima mediterraneo e alle caratteristiche geopedologiche dei suoli, lasciano il posto alle più redditizie colture ortofrutticole. Un esempio di questo fenomeno è la progressiva sostituzione del vigneto ad alberello in favore della coltura a tendone per la produzione di uva da tavola di impatto paesaggistico.

La struttura insediativa dell'ambito sud salentino è caratterizzata da un'armatura urbana costituita da un fitto reticolo di centri di piccole dimensioni. A questa si contrappone oggi una dispersione insediativa che contraddistingue il territorio agricolo e quello costiero con forme differenti. Si assiste a una crescente criticità legata alla scarsa attenzione per la sicurezza idrogeologica e per la salubrità dell'attività umana in relazione alle capacità di carico del sistema ambientale salentino, nonché a una scarsa protezione degli ambienti carsici. Si assiste alla tendenza alla saldatura dei tessuti delle reti di città, con l'espansione delle maggiori periferie urbane e l'occupazione degli spazi interclusi della campagna urbanizzata, e la conseguente degradazione degli spazi aperti e interclusi. Emerge il degrado e l'abbandono dei sistemi di ville, masserie, casini, pagghiare, muri a secco, testimoni delle relazioni tra città e contado e della pluralità delle forme dell'insediamento extraurbano nel Salento Meridionale.

La piana coltivata interna è interessata dalla realizzazione di impianti di fonte energetica rinnovabile, eolico e fotovoltaico (recente e notevolmente significativo è l'incremento dovuto ad insediamento e/o a proposte di progetti), infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati.

L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU). La ricognizione dei beni nelle aree contermini mostra una notevole densità di beni paesaggistici e culturali che definisce un contesto paesaggistico in cui elementi di naturalità come i boschi e le caratteristiche geomorfologiche sono integrati con la stratificazione storica dell'insediamento umano.

Ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti caratterizzati dalla presenza di paesaggi rurali, tra le **Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i paesaggi rurali** (art. 83 delle NTA del PPTR), al comma 2 si ritengono **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) *compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le lame, le serre, i valloni e le gravine. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche colturali, alla gestione agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate;*

a2) *ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali;*

a3) *trasformazioni urbanistiche, ove consentite dagli atti di governo del territorio, che alterino i caratteri della trama insediativa di lunga durata;*

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) *nuove attività estrattive e ampliamenti.*

Al comma 5 si specifica che per tutti gli interventi di trasformazione ricadenti nelle aree identificate come paesaggi rurali dal PPTR, ai fini della salvaguardia ed utilizzazione dell'ulteriore contesto, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati:

d1) *per i manufatti rurali*

- *Elaborato del PPTR 4.4.4 – Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;*
- *Elaborato del PPTR 4.4.6 – Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali;*
- *Elaborato del PPTR 4.4.7 - Linee guida per il recupero dei manufatti edilizi pubblici nelle aree naturali protette;*

d2) **per la progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile**

• **Elaborato del PPTR 4.4.1: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;**

d3) *trasformazioni urbane*



- Documento regionale di assetto generale (DRAG) - criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) – parte II - criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano (DGR 2753/2010);
- Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane;

d4) per la progettazione e localizzazione delle infrastrutture

- Elaborato del PPTR 4.4.5: Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture;

d5) per la progettazione e localizzazione di aree produttive

- Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate.

Con riferimento alla **strada provinciale Collepasso-Casarano (SP 322 LE) il PPTR la inserisce tra le Strade a valenza paesaggistica del PPTR (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)**, ovvero tra i tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico.

Ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti caratterizzati dalla presenza di strade a valenza paesaggistica, tra le **Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi (art. 88 delle NTA del PPTR)**, al comma 2 si ritengono **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei con visuali;

a2) modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti.

I lotti di progetto, di forma irregolare, sono costituiti da diversi appezzamenti distinti e dislocati, serviti da differenti tracciati interpoderali e confinano su tutti i lati con altri lotti agricoli liberi o con tracciati viari a alta valenza paesaggistica.

Nell'area buffer di 3 km dall'area di impianto, gli elaborati progettuali rilevano la presenza di ulteriori impianti fotovoltaici, di dimensioni maggiori o comparabili a quelli progettato dal proponente, che sono considerati anch'essi detrattori in quanto hanno già comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola.

1.1. c) Indicazione della presenza di beni tutelati anche nell'area vasta del SIA

La porzione di territorio che include i lotti di intervento è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi. Nell'area vasta del SIA si rilevano diversi beni individuati dal PPTR come UCP nella *Struttura Antropica e storico-culturale* come *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative *aree di rispetto* anch'esse perimetrate, tra le quali si citano: Masseria Manimuzzi, Masseria Grande, Masseria Quagliaserio, Masseria Lubelli, Masseria Canali, Masseria Calò, Masseria Caselle, Masseria Molloni, Masseria Giannelli.

A breve distanza dai lotti di progetto sono presenti i centri abitati di Collepasso (a circa 1,2 km), di Parabita (a circa 3 km), Matino (a circa 3,5 km) e l'abitato di Casarano (a circa 4, km), perimetrati dal PPTR come UCP *Città Consolidata*.

Tra i luoghi panoramici si segnalano la Serra di Sant'Eleuterio (comune di Matino) e la Grotta della Madonna del Carotto (comune di Parabita).

Le strade a valenza paesaggistica, che si intersecano con l'impianto, sono:

- SP 322, che collega l'abitato di Collepasso a quello di Casarano;
- Strada Vicinale Sferracavalli, che collega il sito di installazione con il comune di Matino;
- SP 361, che collega il comune di Collepasso a quello di Parabita;
- SP Collepasso – Cutrofiano;
- SP 42, che collega Collepasso a Neviano;
- SP 43, che collega Collepasso a Tuglie.

Tra le strade panoramiche si riporta la SP 361, che raccorda l'abitato di Collepasso a quello di Maglie.

A circa 3 km dall'area dell'impianto è presente a sud l'area perimetrata come **Cono visuale denominato Casarano - Ruffano Cripta del Crocifisso** individuato dal PPTR come UCP nelle *Componenti dei Valori Percettivi*.

Altri elementi di interesse paesaggistico, dal punto di vista naturalistico ambientale, si segnalano le aree boscate (in particolare quelli della Serra di Sant'Eleuterio, della zona di Masseria Caselle, della Grotta della Madonna del Carotto, e del Parco del Bosco)



e i versanti (Grotta della Madonna del Carotto, la Serra che si estende nella zona limitrofa al sito di installazione dei pannelli fotovoltaici, la zona di Masseria Caselle).

1.1 d) Norme d'uso/di attuazione gravanti sull'area

I lotti di progetto non ricadono in aree perimetrare come *beni paesaggistici* (BP), ma ricadono in aree perimetrare come *ulteriori contesti paesaggistici* (UCP):

- *Paesaggi rurali* - art 143, comma 1, lett. e, del Codice (UCP delle *Componenti culturali e insediative*):
- **Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione delle Serre Salentine;**
- *Strade a valenza paesaggistica* - art 143, comma 1, lett. e, del Codice (UCP delle *Componenti dei valori percettivi*):
- **SP 322 LE** (che costeggia ad Est l'area individuata per l'impianto);
- *Versante* (UCP delle *Componenti Geomorfologiche*): costeggia in parte ad Est l'area individuata per l'impianto;

1.1 e) Segnalazione di eventuali nuove dichiarazioni di interesse pubblico regionali o ministeriali in itinere tutelati ai sensi dell'art. 146 c. 1

Non sono segnalate nuove dichiarazioni di interesse pubblico né altri procedimenti di tutela in itinere nelle aree di intervento.

1.2 BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI

1.2 a) ricognizione nell'area o nelle sue immediate vicinanze delle dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice

BENI ARCHITETTONICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice.

BENI ARCHEOLOGICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione e nelle immediate vicinanze non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della Parte Seconda del Codice.

1.2 b) Esistenza di beni tutelati *ope legis* (art. 10 co. 1) ovvero stato delle procedure avviate ai sensi dell'art. 12 del Codice

Non si rilevano beni tutelati *ope legis* interferenti con l'area di realizzazione dell'impianto e lungo il tracciato delle opere di connessione.

1.2 c) Vincoli o previsioni o prescrizioni derivanti dal piano paesaggistico o da altri strumenti di pianificazione

Si rimanda a quanto riportato per l'area di progetto al § 1.1.

2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI E POTENZIALI E LORO VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO PROPOSTO

2.1 BENI PAESAGGISTICI

Le valutazioni di questa Soprintendenza in merito agli aspetti paesaggistici sono rese per quanto di competenza relativamente agli aspetti legati alla tutela del paesaggio, come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ed alla luce dei seguenti disposti normativi: art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana; Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; PPTR della Regione Puglia; D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Si fa presente che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA **ovunque siano essi localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con **le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR**, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle Schede d'Ambito.



In premessa si evidenzia che la valutazione degli impatti deve considerare il progetto nel suo complesso, che, si ribadisce, prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico costituito da n. **33.056 moduli** che raggiungono un'altezza massima pari a **4,4 metri**, poggianti su strutture in acciaio zincato infisse nel terreno, oltre alle relative opere accessorie e di connessione, e alle misure di mitigazione e compensazione previste. All'interno dell'estensione complessiva dei lotti di intervento, le superfici interessate dall'impianto per la produzione di energia rinnovabile, e quindi dall'installazione di elementi artificiali su suolo agricolo, sono quasi pari alle superfici dei lotti.

Inoltre l'area di impianto ricade nella perimetrazione dei **Paesaggi rurali**, che consistono in quelle parti di territorio rurale la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra identità paesaggistica del territorio e cultura materiale che nei tempi lunghi della storia ne ha permesso la sedimentazione dei caratteri. Il **Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione delle Serre Salentine**, la cui valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra le componenti antropiche, agricole, insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla peculiarità delle forme costruttive dell'abitare.

Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con le **Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i paesaggi rurali (art. 83 delle NTA del PPTR)**, si rappresenta che l'intervento risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 (cfr. art. 83, comma 2 delle NTA del PPTR: *“si ritengono non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi [...] che comportano [...] a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile”).*

Ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti caratterizzati dalla presenza di **Strade a valenza paesaggistica**, si rappresenta che l'intervento risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 (cfr. art. 88, comma 2 delle NTA del PPTR: *“si ritengono non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi [...] che comportano [...] a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile”).*

Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'ambito, individuati con particolare riferimento alle Componenti dei paesaggi rurali, si rappresenta quanto segue.

- Per l'attuazione dell'obiettivo 4, *“Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici”* è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo: *“salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo a (i) i paesaggi della monocoltura dell'oliveto a trama fitta dell'entroterra occidentale, (ii) i vigneti di tipo tradizionale (iii) il mosaico agrario oliveto-seminativo-pascolo del Salento centrale”*. Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici che raggiungono un'altezza massima di oltre 4 metri, come quelli previsti dal progetto in esame, contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione.

- In relazione a tale obiettivo, inoltre, sono definite le seguenti direttive: *“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:*

- *riconoscono e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali caratterizzanti e individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici;*
- *incentivano la conservazione dei beni diffusi del paesaggio rurale quali le architetture minori in pietra e i muretti a secco;*

- Inoltre in relazione all'obiettivo 4.1, *“Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici”*, sono definite le seguenti direttive: *“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:*

- *incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti;*
- *limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole”*.

Con il progetto di impianto “agrofotovoltaico” al suolo in valutazione, che interessa lotti agricoli per una superficie complessiva pari a ca. **25,60 ettari**, interamente interessata dall'installazione degli elementi di impianto, verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe portamoduli fotovoltaici, una sottostazione 150/30kV da collegare alla nuova Stazione Elettrica, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni) non destinati alle attività agricole. In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati.



Pertanto l'impianto in questione per caratteristiche geometriche, dimensionali e per ubicazione determinerebbe un'alterazione degli elementi di naturalità alla base delle tutele specifiche imposte dal PPTR sulle aree tutelate, oltre che delle visuali panoramiche da e verso la stessa, configurandosi quale elemento estraneo e incongruo rispetto al paesaggio circostante.

In ragione del contesto paesaggistico ed alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe un imponente stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 3 km, e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo. La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza. La realizzazione dei previsti campi fotovoltaici comporterebbe l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio. Inoltre l'impianto di progetto, sommandosi agli altri già esistenti e ai numerosi in fase di istruttoria, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione. Infatti il suddetto impianto, di una durata temporale ultradecennale prevista (30 anni), per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto sia stata progettata nel dettaglio la dismissione dei singoli componenti, è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alterare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi.

Inoltre, con riferimento alle Componenti visivo percettive, data la presenza nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche, si rileva l'esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e alcune delle masserie ubicate nel contesto in analisi. Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra tutte le componenti dell'impianto (ivi comprese le schermature) e le Masserie, con particolare riferimento alla Masseria Molloni alla Masseria Manimuzzi e alla Masseria Canali più prossime ai lotti di intervento, contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto, causando la compromissione della struttura estetico-percettiva della campagna circostante le stesse.

Si rileva inoltre che i lotti di progetto si sviluppano in adiacenza alla strada a valenza paesaggistica SP 322 LE e a tracciati poderali a lenta percorrenza, dai quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature verdi e delle previste recinzioni/cancelli di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione plano altimetrica e per materiali costitutivi. Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. In particolare le recinzioni proposte come mitigazioni, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso.

Si rileva inoltre che gli impatti cumulativi descritti risultano particolarmente evidenti se valutati dalla vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica di particolare rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico, in quanto accessibile a tutti e in quanto consente di cogliere la totalità la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti. In particolare la vista aerea dell'impianto di progetto evidenzia l'effetto di progressiva saturazione che lo stesso comporterebbe sommato agli impianti già esistenti nei lotti interstiziali e a quelli autorizzati.

Relativamente alle opere di compensazione proposte, inoltre, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione (con particolare riferimento a recinzioni e schermature), per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscano elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio, per le motivazioni sopra descritte. Le opere di rinverdimento sul perimetro dell'area di impianto non mutano il notevolissimo impatto percettivo dello stesso e di tutti gli elementi artificiali necessari ai fini dell'installazione e dell'esercizio dell'impianto di progetto. Infatti, ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai numerosi fabbricati previsti, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (cabinati prefabbricati, estese recinzioni di tipo industriale), ma anche degli impianti a servizio del parco agrovoltico, che comprendono anche l'inserimento estensivo di corpi illuminanti di notevole altezza.

L'impianto fotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali. Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare permanentemente la struttura consolidata del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dal **paesaggio rurale (Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione delle Serre Salentine)**, area perimetrata dal PPTR come UCP delle *Componenti culturali e insediative*, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.



Si evidenzia infine che non si ritiene di poter fornire indicazioni sulle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un esteso consumo di suolo verde, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *"sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)"*. Tra gli Obiettivi specifici del PPTR (punto a1.2 dell'Obiettivo strategico 10 delle suddette Linee Guida) si riporta proprio quello di *"disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali"*.

Si rileva infine che il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito del Salento delle Serre, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici. Analogo contrasto, per errata scelta localizzativa, si configura con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *"sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)"*.

In proposito, quanto riportato nella Scheda d'ambito del vigente PPTR a proposito delle criticità dell'area vasta in cui sarà inserito l'impianto: *"La piana coltivata interna è interessata dalla realizzazione di impianti di fonte energetica rinnovabile, eolico e fotovoltaico"*. Inoltre, tra le Direttive della Scheda d'Ambito si riporta quanto segue: *"Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale: [...] riconoscono e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali descritti e individuano gli elementi costitutivi al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici"*.

2.3 BENI ARCHEOLOGICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto di progetto e nelle sue immediate adiacenze non insistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli art. 10, 12, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. o procedimenti di vincolo in itinere, né Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici di interesse archeologico censiti dal PPTR vigente o segnalazioni archeologiche riportate in altri strumenti di pianificazione vigenti.

Per quanto attiene agli **impatti diretti** sul patrimonio archeologico connessi alla realizzazione dell'impianto, l'elaborato REL. 30 – *Relazione archeologica preventiva* (con i relativi allegati Tav. 36 – *Carta del rischio archeologico – Analisi bibliografica* e Tav. 37 – *Carta del rischio archeologico – Carta della visibilità* inclusi nella documentazione specialistica) riporta gli esiti dell'analisi bibliografica e della fotointerpretazione, nonché della ricognizione territoriale eseguita sugli areali interessati dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, della Sottostazione e della nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN, lungo il tracciato del cavidotto di connessione, considerando un buffer di ca. 50 m dalle opere in progetto.

Sulla base delle predette indagini si è definito un grado di **rischio archeologico BASSO** per tutte le opere previste per la realizzazione dell'impianto "Manimuzzi" e per il relativo collegamento alla rete elettrica, dato che l'intervento progettato *"non intercetta mai alcuna evidenza archeologica nota da bibliografia, né, tantomeno, evidenze archeologiche riscontrate sul terreno"*. Il survey archeologico ha permesso di individuare nell'area dell'impianto la presenza di cave a cielo aperto, dismesse e colmate, evidenziate dalla presenza di *"tagli di forma rettangolare nel banco roccioso (UT 3, UT 5) [...] visibili anche dalle foto aeree degli anni '40 (IGM 1947). Gli elementi a disposizione non consentono di ipotizzare un inquadramento cronologico data la presenza di altre cave moderne dismesse nella zona ed evidenti segni di sbancamento anche nelle aree di progetto, pertinenti ad attività agricole"* (si veda l'elaborato progettuale REL. 30, p. 94).

Va precisato, ad ogni buon conto, che i dati desunti dal survey e i relativi indicatori del potenziale archeologico sono condizionati dalla visibilità sul terreno, che nel caso specifico risultava mediamente buona o discreta al momento della prospezione diretta, pur essendo presenti diversi terreni con visibilità scarsa, nulla o del tutto inaccessibili, per i quali *"l'assenza di dati archeologici non può essere interpretata come 'non esistenza' ma semplicemente come 'non visibilità'"* (si vedano gli elab. REL. 30, p. 78 e TAV. 37). Si ritiene pertanto che l'esame degli impatti potenziali non possa prescindere da una più ampia lettura archeologica del contesto territoriale entro cui ricade l'intervento in progetto, definito dagli abitati di Collepasso, Supersano, Casarano, Matino e Parabita, caratterizzato dalla presenza di evidenze storico-archeologiche inquadrabili in un ampio arco cronologico che va dall'età preistorica all'età post-medievale e moderna.

Lungo la serra di Sant'Eleuterio diverse sono le attestazioni che rimandano ad una intensa occupazione del territorio in epoca preistorica e protostorica. Tra le testimonianze più significative si citano la grotta delle Veneri (ca. 4,7 km a nord-ovest dall'impianto) e i siti nelle località Scorpo (ca. 4,2 km a sud-est dalla SE), Terrisi-Belli (scheda MODI 8, ca. 1,5 km a nord-ovest dall'impianto) e Falconiera (ca. 4,5 km a sud dalla SE), i quali hanno restituito evidenze materiali che permettono di inquadrarne la frequentazione tra il paleolitico e il neolitico. Per l'età del Bronzo tracce di frequentazione e villaggi a capanne sono documentati sulla serra di Sant'Eleuterio, nei pressi della Grotta delle Veneri in località Masseria Vecchia e presso grotta Mazzuchi (scheda MODI 7), tra ca. 3 e 4,5 km ad ovest dall'impianto.



Le evidenze ascrivibili alle fasi successive appaiono più rarefatte, ma lo sfruttamento del territorio è comunque documentato per l'età romana dalla sopravvivenza di tracce di divisioni agrarie riconducibili alla centuriazione graccana, una delle quali risulta ancora distinguibile nel mosaico agricolo in prossimità dell'area della SE (si veda la scheda *MODI 9b* e la *TAV. 36*). In località Falconiera un'ampia area di frammenti fittili, vetri, scorie ferrose e macine indica una frequentazione del sito in età tardo imperiale, mentre alcuni rinvenimenti fortuiti testimoniano l'occupazione del l'abitato di Collepasso a partire dall'epoca romana.

Anche i siti segnalati in località Stanzie e Sombrino, a ca. 2 km a sud dalla SE (schede *MODI 16* e *MODI 5*), presentano fasi di occupazione che dall'età imperiale si protraggono senza soluzione di continuità fino al medioevo, quando nell'area è documentata la presenza dell'omonimo villaggio di Sombrino. A testimonianza dell'organizzazione territoriale di età medievale si menzionano inoltre l'insediamento altomedievale di località Scorpo, oggetto di diverse campagne di scavo archeologico, e le strutture semi-ipegee ubicate in località Sant'Eleuterio, riconducibili in via ipotetica all'omonima fondazione monastica medievale (*MODI 6*).

Tra gli insediamenti che connotavano il territorio si doveva inoltre sviluppare un'articolata trama di percorsi stradali di vario livello, alcuni dei quali, consolidatisi nei secoli, risultano ancora in uso; l'antichità di alcuni dei tracciati attestati nell'area in esame è deducibile dall'analisi delle cartografie storiche (si veda a tal proposito l'elab. *TAV. 36*).

In conclusione, in ragione di quanto sopra esposto, sebbene le opere previste non interferiscano direttamente con contesti archeologici la cui sussistenza sia comprovata, questo Ufficio ritiene che non possano essere esclusi potenziali impatti negativi connessi alla realizzazione dell'impianto e delle opere di connessione su stratigrafie e/o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo.

3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

A conclusione della presente istruttoria questa Soprintendenza, sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte e attese le criticità individuate in narrativa, ritiene che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata e, pertanto, *esprime parere NON favorevole* alla sua realizzazione.

In merito agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico noto e presunto relativo al contesto di riferimento si fa presente che, stante l'incompatibilità delle opere di progetto con la tutela paesaggistica, come sopra rappresentato, si sospende ogni ulteriore valutazione in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) di cui all'art. 25, cc. 3 e 8-14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si rileva comunque che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di VPIA citata per i motivi di cui sopra, il progetto rimane comunque soggetto alle disposizioni di cui al succitato art. 25.

Si rammenta che, in caso di eventuale nuova progettazione dell'opera, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 5, c. 1, let. g), e 23, c. 1, lett. a) e g-ter) del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 23, c. 6 del D.Lgs. 50/2016, il progetto da sottoporre a nuova procedura di valutazione ambientale dovrà essere redatto sulla base degli esiti di detta procedura di VPIA, da svolgersi nell'ambito della progettazione di fattibilità e prima della presentazione dell'istanza di VIA, come definito nelle *Linee guida* di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 14/02/2022.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giovanna DE STRADIS

Il Funzionario Archeologo
dott. Giuseppe MUCI

Il SOPRINTENDENTE
arch. Francesca RICCIO

Firmato digitalmente da

FRANCESCA RICCIO

CN = RICCIO
FRANCESCA
O = Ministero
della cultura
C = IT





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO II

Alla

Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto:

[ID VIP: 8438] Collepasso - Casarano (LE) - Progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 19,8336 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN. Ubicazione: Collepasso, loc. "Manimuzzi"
Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art 23 del D.Lgs. n. 152/2006.
Proponente: EG Etruria S.r.l.
Contributo istruttorio.

Si fa seguito alla nota prot. n. 1760 del 08.02.2023 della Soprintendenza Speciale per il PNRR e alla nota prot. n. 4061 del 08.03.2023 acquisita agli atti con prot. n. 3374 del 09.03.2023 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce (di seguito "Soprintendenza"). Esaminata la documentazione di progetto e quella integrativa pubblicate nel sito del MASE, con particolare riferimento agli elaborati relativi alle problematiche archeologiche, si comunica quanto segue.

In merito alla tutela archeologica, la Soprintendenza sottolinea che, nella documentazione del proponente (cfr. *REL. 30 – Relazione archeologica preventiva* e allegati), i dati desunti durante la *survey* e i relativi indicatori del potenziale archeologico sono stati condizionati dalla visibilità sul terreno, essendo presenti diversi settori con visibilità scarsa o nulla o del tutto inaccessibili. Dopo aver elencato diverse emergenze archeologiche che caratterizzano il territorio, l'Ufficio dichiara che, sebbene le opere previste non interferiscano direttamente con contesti archeologici la cui sussistenza sia comprovata, non possono essere esclusi potenziali impatti su stratigrafie e/o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo.

A tal proposito, la Soprintendenza rimarca anche che - stante l'incompatibilità delle opere di progetto con la tutela paesaggistica, in base alla quale esprime parere negativo - sospende ogni ulteriore valutazione in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) di cui all'art. 25, cc. 3 e 8-14 del D.Lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso e considerato, nel concordare con il parere endoprocedimentale espresso dall'Ufficio territoriale competente, si ribadisce la sospensione di ogni ulteriore valutazione in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA), per i motivi sopra esplicitati.

Si rileva comunque che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di VPIA, il progetto rimane comunque soggetto alle disposizioni di cui al succitato art. 25 con la conseguenza che, **in caso di nuova progettazione dell'opera, potrà comunque essere attivata la procedura di cui all'art. 25, c. 8 e ss.**, ovvero potrà essere motivatamente prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera come previsto al punto 6.6.1 delle Linee Guida, nell'ambito della relativa procedura di VPIA.

Il Responsabile dell'istruttoria
dott.ssa Francesca Montella
(francesca.montella@cultura.gov.it)

F

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

dott. Luigi La Rocca

IL DELEGATO

dott. Lino Traini

Lino Traini



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401

Email: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss.pnrr@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE
PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V - SS-PNRR

Oggetto: **[ID_VIP: 8438] Progetto per impianto agrivoltaico denominato "Manimuzzi" di potenza pari a 19,83 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Collepasso (LE) e Casarano (LE).**

Procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006.

Proponente: EG ETRURIA S.r.l.

Contributo istruttorio.

Con riferimento alla procedura in oggetto,

- in riscontro alla nota di codesta Soprintendenza Speciale prot. 1760 del 08/02/2023;
- esaminata la documentazione pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- visto il parere espresso dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Brindisi e Lecce con nota prot. n. 4061 del 08/03/2023;
- preso atto che nell'area direttamente interessata dall'impianto in oggetto e dalle relative opere di connessione non insistono beni architettonici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004;
- considerato che le criticità rilevate dalla Soprintendenza territoriale riguardano la tutela paesaggistica e archeologica;

si comunica che non si ravvisano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III.

La funzionaria del Servizio III
Arch. Michela Peretti

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO III

Arch. Esmeralda Valente





Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE

- LECCE -

Risp. al foglio Prot. n. 23937 del 17/10/2023

Rif. prot. n. 16626 del 17/10/2023

Class 34.43.01/17-26

M

MINISTERO DELLA CULTURA

Soprintendenza Speciale per il PNRR

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

romina.muccio@cultura.gov.it

e p. c.

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

Servizio V – Paesaggio

mbac-dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

Servizio II

mbac-dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

Servizio III

mbac-dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: Comuni: Collepasso - Casarano (LE)

Oggetto: [ID:8438] Provincia di Lecce (Comuni di Collepasso e Casarano) - Progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 19,8336 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN.

Ubicazione: Collepasso, loc. "Manimuzzi" (fg 14, p.lle 54 – 147 – 150 – 152 – 154 – 156 – 165 - 167 – 70

– 71 – 115 – 76 – 52 – 169 – 57 – 53 – 26)

Proponente: **EG Etruria S.r.l.**

Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art 23 del D.Lgs. n. 152/2006.

Contributo istruttorio definitivo

Con riferimento alla questione in argomento,

- **vista** la nota prot. n. 1760 dell'08/02/2023 (acquisita agli atti con ns. prot. 2552 del 10/02/2023) della Soprintendenza Speciale per il PNRR con cui viene richiesto alla Scrivente di trasmettere il proprio contributo istruttorio;
- **esaminata** la documentazione progettuale consultata per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero della Transizione ecologica, all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9039/13300>



- **vista** la nota prot. n. **4061** dell'**08/03/2023** con cui la Scrivente ha espresso le proprie valutazioni di competenza;
- **vista** la nota prot. n. 2501 dell'15/09/2023 (acquisita agli atti con ns. prot. 14770 del 19/09/2023) della Soprintendenza Speciale per il PNRR con cui viene richiesto alla Scrivente di valutare le integrazioni documentali volontarie effettuate dalla Società proponente;
- **vista** la nota indicata a margine con la quale la Soprintendenza Speciale per il PNRR richiede un riscontro alla nota prot. n. 2501 dell'15/09/2023;
- **esaminati** gli elaborati integrativi consultati per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero della Transizione ecologica, all'indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9039/13300?Testo=&RaggruppamentoID=148#form-CercaDocumentazione>

- **considerato** che, sulla base delle verifiche effettuate, risulta che gli elaborati integrativi attinenti alle competenze di questo Ministero, con particolare riferimento a quelli relativi agli aspetti archeologici (*Carta del Rischio Archeologico – Analisi Bibliografica, Carta del Rischio Archeologico, Carta della Visibilità*) e alla *Relazione Paesaggistica*, risultano invariati nei loro contenuti;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, conferma il proprio parere endoprocedimentale già espresso con la sopracitata nota prot. n. 4061 dell'08/03/2023.

Il SOPRINTENDENTE
arch. Francesca RICCIO*

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giovanna DE STRADIS



Il Funzionario Archeologo
dott. Giuseppe MUCI

Il Collaboratore Incaricato
Arch. Giuliana PETRUZZELLIS

Firmato digitalmente da

**FRANCESCA
RICCIO**

CN = RICCIO
FRANCESCA
O = Ministero
della cultura

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa





Ministero della cultura

Al

Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO IILettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce
l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR
445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Oggetto:

[ID_VIP: 8438] COMUNI DI COLLEPASSO E CASARANO (LE)**Progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica di potenza pari a 19,8336 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN****Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006****Proponente: EG Etruria S.r.l.****Parere endoprocedimentale: prot. SABAP-BR-LE n. 17997 del 08.11.2023 (ns. prot. n. 26330/2023)****Contributo istruttorio.**

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota prot. n. 20501 del 15.09.2023 della Soprintendenza Speciale, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, ivi compresi gli elaborati relativi alla Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA), e le integrazioni volontarie del Proponente, viste le note con le quali la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce (nel prosieguo "Soprintendenza") ha espresso il proprio parere di competenza prot. 4061 dell'8.03.2023 (ns prot. 3374/2023) e prot. 17997 dell'8.11.2023 (ns prot. 26330/2023), richiamando il contributo istruttorio di questa U.O. prot. n. 4134 del 20.3.2023, si comunica quanto segue.

Considerato che, sulla scorta della documentazione prodotta in esito alla fase prodromica VPIA, redatta ai sensi dell'All. I.8, art. 1 c. 2, del D.Lgs. 36/2023, ed eseguita considerando un buffer di ca. 50 m da tutte le opere in progetto (impianto fotovoltaico, Sottostazione, nuova Stazione Elettrica ed RTN), ivi compresi i risultati dell'indagine di *survey*, è stato definito di un grado di **rischio archeologico BASSO**, rimasto invariato anche a seguito delle sopra citate integrazioni volontarie;

considerato che per l'impianto in progetto, pur interessando aree non soggette a vincoli *ope legis* o dichiarativi, la Soprintendenza ritiene che l'esame degli impatti potenziali non possa prescindere da una più ampia lettura archeologica del contesto entro cui ricade l'intervento in progetto, che si inserisce in un territorio caratterizzato dalla presenza di diverse testimonianze archeologiche, in un arco cronologico dal Paleolitico al Medioevo, note agli atti e in letteratura ed elencate puntualmente dalla Soprintendenza;

rilevato che, sebbene le opere previste dal progetto non interferiscono direttamente con contesti archeologici la cui sussistenza è chiara e comprovata, la Soprintendenza ritiene di non poter escludere potenziali impatti negativi connessi alla realizzazione dell'impianto e delle opere di connessione su stratigrafie e/o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo,

tutto ciò premesso, **si prende atto del parere non favorevole della Soprintendenza**, già reso con nota n. 4061/2023 e confermato nel parere definitivo n. 17997/2023 e della sospensione, in ordine alla tutela del patrimonio archeologico, di ogni ulteriore valutazione in merito agli accertamenti da effettuare nell'ambito della procedura VPIA, stante l'incompatibilità delle opere di progetto con la tutela paesaggistica.

Si precisa a tal proposito che il progetto rimane in ogni caso soggetto alla suddetta procedura di VPIA e che pertanto, in caso di realizzazione dell'opera, potrà comunque essere attivata la procedura di cui all'art. 41, c. 4 e allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero potrà essere motivatamente prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera secondo le indicazioni della competente Soprintendenza.



In via generale, si rammenta che il rinvenimento di resti archeologici potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – ulteriori approfondimenti di indagine oltre che modifiche, anche sostanziali, del progetto ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 41, c. 4 e dall'Allegato I.8, art. 1, c. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida.

Il funzionario archeologo
dott.ssa Francesca Montella
(francesca.montella@cultura.gov.it)

Francesca
Montella
2023.11.20
15:18:35 +01'00'

Il Dirigente del Servizio II
Arch. Laura Moro
moro laura
Ministero della Cultura
21.11.2023 14:54:16
GMT+01:00





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE
PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V - SS-PNRR

Oggetto: **[ID_VIP: 8438] Progetto per impianto agrivoltaico denominato "Manimuzzi"** di potenza pari a 19,83 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Collepasso (LE) e Casarano (LE).

Procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006.

Proponente: EG ETRURIA S.r.l.

Contributo istruttorio definitivo.

Con riferimento alla procedura in oggetto,

- in riscontro alla nota di codesta Soprintendenza Speciale prot. 20501 del 15/09/2023, con cui è stato riavviato il procedimento in seguito alla pubblicazione di integrazioni volontarie redatte dalla Società proponente;
- esaminata la documentazione integrativa volontaria pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- visto il parere definitivo espresso dalla Soprintendenza ABAP per le Province di Brindisi e Lecce con nota prot. n. 17997 del 08/11/2023, con cui è stato confermato il precedente parere già espresso con nota prot. n. 4061 del 08/03/2023, in quanto sulla base delle verifiche effettuate gli elaborati integrativi attinenti alle competenze di questo Ministero "risultano invariati nei loro contenuti";
- considerato che nell'area di intervento e nelle immediate vicinanze non sono presenti beni architettonici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004;

si conferma che non si ravvisano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III, come già comunicato con nota prot. n. 3466 del 10/03/2023.

La funzionaria del Servizio III

Arch. Michela Peretti

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO III

Arch. Esmeralda Valente

Firmato digitalmente
da

**Esmeralda
VALENTE**

C = IT

